

REGOLAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI IN ATTUAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (d’ora innanzi Agenzia), nell’ambito degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- Attività di programmazione della spesa per investimenti;
- Attività di valutazione preventiva dei progetti;
- Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Attività di RUP;
- Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
- Attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;
- Attività di collaudo statico.

Le attività di cui all’elenco precedente, che originano la corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture.

Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi, oltre ai contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- le attività non espressamente previste dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati senza previo espletamento di una procedura comparativa;
- gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non sia stato nominato il direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'Agenzia che svolgono direttamente le funzioni inerenti le attività di cui all'art. 2, nelle diverse componenti tecniche ed amministrative.

Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato art. 2, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato dell'Agenzia.

Art. 4 – Costituzione e finanziamento del fondo

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

L'importo del fondo viene destinato:

- a) per l'80% (ottanta per cento) delle risorse, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia;
- b) per il restante 20% (venti per cento), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Agenzia di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno

del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, nella misura che segue:

Per lavori ed opere:

- Fino a € 1.000.000,00# *Entità fondo: 2%*
- Oltre € 1.000.000,00# e fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *Entità fondo: 1,8%*
- Oltre la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *Entità fondo: 1,6%*

Per servizi e forniture:

- Fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *Entità fondo: 2%*
- Oltre la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e fino a € 2.000.000,00# *Entità fondo: 1,5%*
- Oltre € 2.000.000,00# *Entità fondo: 1%*

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

Il R.U.P. è individuato dal Responsabile di Area tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice e dalle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 del predetto art. 31.

Il Responsabile di Area, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P. individua con apposito provvedimento, eventuali componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione, il collaudatore ovvero l'incaricato di effettuare la verifica di conformità, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche.

Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;

- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 7.

Art. 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo tecnico

La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile di Area, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nelle tabelle che seguono.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FASI ESECUTIVE			
	Fasi esecutive	%	Note
Fase 1	Programmazione spesa per investimenti	5	
Fase 2	Valutazione preventiva dei progetti	5	<i>Per servizi e forniture, tale percentuale è aggiunta alla quota parte dell'Ufficio del R.U.P.</i>
Fase 3	Predisposizione e controllo procedure di gara	5	
Fase 4	Ufficio del R.U.P.	35	
Fase 5	Direzione Lavori / Direzione Esecuzione	40	
Fase 6	Collaudo / Verifica conformità	10	

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI ESPLETATE		
Fase 1	Programmazione spesa per investimenti	Peso
a	Funzionario responsabile	3
b	Collaboratore tecnico	1,5
c	Collaboratore amministrativo	0,8
Fase 2	Valutazione preventiva dei progetti	

a	Funzionario responsabile	3
b	Collaboratore tecnico	1,5
c	Collaboratore amministrativo	0,8
Fase 3	Predisposizione e controllo procedure di gara	
a	Funzionario responsabile	3
b	Collaboratore tecnico	1,5
c	Collaboratore amministrativo	0,8
Fase 4	Ufficio del R.U.P.	
a	Responsabile del Procedimento	3
b	Collaboratore RUP – funzionario	1,5
c	Collaboratore RUP - istruttore	1
d	Collaboratore generico	0,8
Fase 5	Direzione Lavori / Direzione Esecuzione	
a	Direttore lavori / Direttore esecuzione contratto	3
b	Direttore operativo / Collaboratore istruttore	1,5
c	Ispettore di cantiere / Collaboratore generico	1
Fase 6	Collaudo / Verifica conformità	
	Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato Regolare Esecuzione	1,2
	Collaudo Statico	1
	Collaudo impianti	0,8

In casi eccezionali, le aliquote del compenso potranno, a consuntivo, essere eventualmente modificate ed adeguate, a giudizio del R.U.P., proporzionalmente all'effettivo apporto quantitativo e qualitativo dei componenti del gruppo.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Qualora più funzioni siano cumulate in capo ad un medesimo soggetto, vengono analogamente cumulate le relative quote di compenso, fermo restando quanto ulteriormente previsto e specificato nel presente regolamento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte in tutto o in parte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Agenzia, ovvero prive del positivo accertamento delle attività svolte di cui al successivo articolo, incrementano la quota

del fondo di cui all'art. 4, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 40% dell'aliquota complessiva spettante.

Art. 7 - Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.

I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltatrice; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed, in particolare, con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Non sono computati nei tempi previsti, eventuali sospensioni nella fase di esecuzione dell'intervento, previsti dall'art. 107 del Codice.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione/istruttoria a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

L'erogazione del compenso verrà effettuata nel seguente modo:

- a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 40% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) in percentuale rispetto allo stato d'avanzamento delle relative opere:
 - per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;

- c) all'approvazione dello stato finale e del collaudo/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
- la restante quota rispetto a quanto già liquidato per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 60% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- d) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i compensi potranno essere erogati anche in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - Penali

Qualora si verificassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, (fatti salvi gli incrementi dei costi non imputabili a varianti disposte ai sensi dell'art. 106 e le sospensioni di cui all'art. 107, del Codice), gli incentivi sono ridotti, in relazione alle rispettive responsabilità nelle seguenti misure:

- a) ritardo delle attività di competenza fino a 30 giorni: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) ritardo delle attività di competenza oltre i 30 gg. e fino a 90 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
- c) ritardo delle attività di competenza oltre i 90 gg. e fino a 120 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- d) ritardo delle attività di competenza oltre i 120 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

In generale non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Agenzia ovvero l'incremento dei costi contrattuali.

Art. 10 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si fa riferimento alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva decentrata.